# LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

**- Fonte normativa**: art. 2 e ss. del d.l. 12.9.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162.

Gli artt. 7 -10 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia) hanno introdotto rilevanti modifiche in materia di metodi alternativi di risoluzione delle controversie e, in particolare, di negoziazione assistita da avvocati.

* **Informazioni al cliente**: è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. La dichiarazione di ricezione dell’informativa potrà essere inserita nel mandato o nella procura (“*Dichiaro di aver ricevuto l’informativa formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 7° comma, del d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/14 in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria ed a quello di mediazione***”**) oppure potrà essere redatta in separato foglio debitamente sottoscritto dal cliente (come per la mediazione o la *privacy*).

- **La procedura di negoziazione assistita non si applica**: alle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; ai casi in cui la legge prevede il ricorso all’istituto della mediazione obbligatoria. La cd. riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per la risoluzione di controversie in materia di lavoro.

Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione.

**- La negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale**: nelle controversie di risarcimento del danno da circolazione da veicoli e natanti; per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000,00 (fuori dai casi previsti dall’art. 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria). L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui l’istituto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale non preclude la possibilità che vengano concessi provvedimenti urgenti, cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale.

* **L’improcedibilità** deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (con fissazione di un termine per iniziare la negoziazione assistita o con rinvio dell’udienza per portarla a compimento se già iniziata ma non conclusa).
* **La negoziazione assistita non è condizione di procedibilità**: nelle controversie concernerti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; nei procedimenti per ingiunzione inclusa l’opposizione; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-*bis* c.p.c.); nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale; nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
* **Patrocinio a spese dello Stato**: il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia) ha introdotto la possibilità per i soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge, di accedere al Patrocinio a spese dello Stato anche per promuovere o aderire ai procedimenti di negoziazione assistita nelle materie in cui il ricorso all’istituto sia condizione di procedibilità della domanda. Tale nuova disposizione entrerà in vigore a partire dal 30.6.2023.
* **Elementi essenziali dell’invito**: l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita dovrà contenere l’oggetto della controversia, l’individuazione delle parti coinvolte nella procedura, l’avvertimento di cui all’art. 4 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014 (la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.); la sottoscrizione della parte con autografia del difensore.

*modello di invito*

(con sfondo giallo le parti meramente opzionali, per il caso che si ritenga opportuno ed utile aggiungerle)

Raccomandata A.R.

Luogo data

Gent.ma Egr. Sig.ra/e

**Oggetto:** invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita

Gent.ma Sig./ Sig.ra

formulo la presente per conto di , di cui certifico l’autografia della firma apposta in

calce, il/la quale mi incarica di sottoporLe formale invito a stipulare una convenzione, con l’assistenza di Suo legale di fiducia, per l’avvio di una procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge n. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, al fine di risolvere in via amichevole la controversia relativa a …………………………………………………...

A tal fine allego sin d’ora bozza di convenzione contenente una proposta sui termini e sulle modalità del procedimento che, in caso di Sua adesione alla negoziazione, verrà sottoscritta dalle parti e dai legali in occasione della prima riunione congiunta, con le modifiche e integrazioni che si riterranno di apportare in contraddittorio.

Segnalo sin d’ora che il/la sig./sig.ra ………………..…… è disponibile a fissare la data della prima riunione in data ………………

Nell’invitarLa a mettersi in contatto con il mio Studio, tramite il Suo legale di fiducia, avverto che, ai sensi dell’ art. 4 D.L. n. 132/2014 convertito in l. 162/2014, la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione della presente o il suo rifiuto possono essere valutati dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del Codice di Procedura Civile.

Con i migliori saluti

Firma Cliente Firma Avvocato

(anche per autografia)

All.ta : bozza di convenzione di negoziazione

**- Risposta all’invito**: sembra preferibile utilizzare forme analoghe a quelle dell’invito con particolare riferimento alla sottoscrizione della parte assistita; la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.

* **Liberatoria del cliente**: si ritiene opportuno fare sottoscrivere una liberatoria nel caso in cui il cliente che ha ricevuto un invito ai sensi del d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014 non intenda aderire alla convenzione di negoziazione assistita, attese le conseguenze processuali e di soccombenza della mancata adesione e/o del diniego ingiustificato.

**La convenzione di negoziazione** deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere i requisiti essenziali indicati dall’art. 2, commi 2 e 3, d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014; essa è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

L’art. 9, comma 1, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma civile Cartabia) ha modificato l’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 disciplinante la “Convenzione di negoziazione assistita da avvocati”, con efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 e applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

In particolare la riforma Cartabia ha introdotto il comma 7-bis dell’art. 2 del decreto-legge n. 132 del 2014 in forza del quale “*Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo*”.

Si allegano, pertanto, i tre modelli di convenzione elaborati dal CNF per le controversie civili, in materia di lavoro e di famiglia.

A partire dal 28 febbraio 2023, la convenzione di negoziazione deve precisare, oltre al termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti, anche l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. Inoltre, la convenzione di negoziazione può precisare, nei limiti previsti dalle norme procedurali previste dalla medesima normativa:

·        la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;

·        la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;

·        la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;

·        la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.

# Come si conclude la procedura di negoziazione assistita

1. **con l’accordo delle parti**: l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, perché si possa procedere alla trascrizione di tale contratto o atto occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per l’esecuzione, l’accordo deve altresì essere integralmente trascritto nell’eventuale atto di precetto ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c.
2. **con il mancato accordo**, che deve essere redatto nella stessa forma dell’accordo, con certificazione degli avvocati designati.

* **Trasmissione degli accordi**: i difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove l’accordo è stato raggiunto o al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati (art. 11, comma 1, d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014) tramite la piattaforma nazionale **negoziazione.consiglionazionaleforense.it.**
* Con cadenza annuale il Consiglio Nazionale Forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia (art. 11 cit., comma 2), il quale a sua volta trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di negoziazione assistita, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia (art. 11 cit., comma 2-*bis*).
* **Prescrizione e decadenza**: dal momento della comunicazione dell’invito ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono gli effetti interruttivi della prescrizione tipici della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro i termini, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione entro i termini ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
* **Obblighi dei difensori, tutela della riservatezza ed aspetti deontologici**: costituisce illecito deontologico impugnare un accordo di negoziazione assistita alla cui redazione il difensore ha partecipato (art. 5, comma 4, d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014). Emergono altresì notevoli e pregnanti obblighi, divieti e doveri di riservatezza in capo all’avvocato che abbia partecipato alla procedura (art. 9 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/201), sicché è necessario adottare la massima prudenza, anche per evitare eventuali illeciti deontologici e conseguenze disciplinari.
* **Antiriciclaggio**: si noti la disposizione di cui all’art. 10 del d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014.

# CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA MATRIMONIALE

(art. 6 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014)

* La procedura di negoziazione assistita può essere applicata su accordo delle parti ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, di cessazione effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma 1 n. 2 lett. b, l. 1.12.1970 n. 898 (divorzio a seguito di separazione), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e, a partire dal 22.6.2022 anche nelle procedure che riguardano l’affidamento e il mantenimento di figli nati da coppie non sposate e la modifica di provvedimenti assunti in tale ambito.

La negoziazione assistita potrà essere richiesta in via diretta e autonoma anche dal figlio maggiorenne non economicamente indipendente per ottenere un contributo al mantenimento da parte dei genitori.

* È obbligatorio che ciascuna parte sia assistita da uno o più avvocati.
* In presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3 (L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5).
* In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza (all’accordo autorizzato si applica il comma 3). Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
* L’accordo deve possedere i requisiti di cui all’art. 6, comma 3, d.l. n. 132/14 convertito in l. n. 162/2014, con particolare riferimento dell’avvenuto tentativo di conciliazione e alla informazione relativa alla possibilità di esperire la mediazione familiare nonché all’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Per quanto riguarda le linee operative, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha allo stato fornito le seguenti indicazioni:

* trasmissione a mezzo pec all’indirizzo: [prot.procura.como@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.como@giustiziacert.it) dell’accordo sottoscritto dalle parti su ogni pagina ed autenticato in calce dai rispettivi difensori ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 132/14 convertito in l. n. 162/2014, una copia semplice dell’accordo, un certificato di residenza e di stato di famiglia, l’estratto per riassunto di matrimonio e/o copia conforme della sentenza/decreto di omologa, la dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi.
* L’originale depositato, munito di nulla osta e/o autorizzazione del P.M., viene restituito a mezzo pec al difensore che provvederà all’invio – sempre a mezzo pec - all’Ufficiale dello Stato Civile in cui è stato trascritto o iscritto il matrimonio. L’atto deve essere trasmesso da entrambi i legali in formato pdf immagine sottoscritto digitalmente (Circolare del Ministero dell’Interno n. 19/14). La mancata trasmissione nei termini di legge comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 4, d.l. n. 132/14 d.l. convertito in l. n. 162/2014 (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro). Il Comune trasmetterà poi a mezzo pec la comunicazione di avvenuta trascrizione.
* L’accordo, corredato da autorizzazione o nulla osta, dalla pec di richiesta di trascrizione e comunicazione di avvenuta trascrizione ricevuta dall’Ufficiale di Stato Civile viene trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a mezzo piattaforma nazionale pec all’indirizzo **negoziazione.consiglionazionaleforense.it.**
* Le parti possono presentarsi personalmente o con l’assistenza (facoltativa) di un avvocato avanti al Sindaco quale l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per un accordo di separazione personale o, nei casi di cui all’art. 3, comma 1 n. 2 lett. b, l. 1.12.1970 n. 898, di scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, ma solo se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. I requisiti, la procedura e gli effetti sono regolati dall’art. 12 del

d.l. n. 132/14 d.l. convertito in l. n. 162/2014.